

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Maria Anna Sala ETS". La denominazione della "Fondazione Maria Anna Sala ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

La Fondazione ha sede in Milano - Piazza A. Ferrari, n. 5

Art. 2

SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare la Fondazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso



del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;


La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e soggetti privati e sottoscrivere accordi e convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività, partecipare a consorzi, reti, raggruppamenti o forme aggregate altrimenti denominate per l'attuazione di progetti specifici.

La Fondazione attua forme di collaborazione e di finanziamento con altri soggetti, di volta in volta validate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di attuare progetti specifici in attuazione dei propri scopi.

La Fondazione in particolare:

- avrà cura di assumere le opportune informazioni circa le reali situazioni territoriali e ambientali per intervenire con le proprie risorse e con gli eventuali contributi pubblici e privati alla promozione e all'attuazione dei programmi consentiti dalle finalità istituzionali. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell'operare tali scelte, terrà conto, oltre che della situazione patrimoniale della Fondazione, delle condizioni sociali e culturali in cui intende operare, onde evitare concorrenzialità con le provvidenze allo scopo attuate da altri organismi pubblici o privati;

- 
- potrà istituire borse di studio, concorsi, premi, corsi di formazione professionale ed artigiana, secondo i regolamenti ed i bandi che verranno di volta in volta redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - potrà promuovere, curare e finanziare studi, ricerche, seminari e pubblicazioni, provvedendo anche direttamente alla edizione e distribuzione delle stesse;
 - potrà raccogliere e conservare archivi, fondi librari e documentari, opere d'arte (dipinti, sculture ecc.) di ogni epoca, indagini statistiche, regolamentandone anche l'accesso e la consultazione;
 - potrà organizzare conferenze, manifestazioni, anche sportive, spettacoli e quant'altro possa apparire utile od opportuno al conseguimento degli scopi della Fondazione;
 - potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresi l'acquisto, la locazione, il comodato e l'alienazione di beni mobili e diritti immobiliari che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari od utili al conseguimento degli scopi; - potrà partecipare ad associazioni, comitati ed altre organizzazioni aventi scopi filantropici simili ai propri;
 - potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e concludere qualunque contratto con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari.
- La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del suo patrimonio e con le altre entrate previste dallo statuto.

Art. 3

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI VOLONTARI

L'ammissione dei volontari è demandata al Consiglio di Amministrazione, che accoglierà ogni persona che, per notorietà, è riconosciuta valida al perseguimento dei valori sociali del volontariato, nello spirito della solidarietà e della gratuità.

Venuti meno nel volontario i predetti requisiti, il Consiglio di Amministrazione ne può decidere l'esclusione con provvedimenti insindacabili.

Art. 4

PERSONALE DIPENDENTE O AUTONOMO

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Art. 5

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve



comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- A) dalle somme di denaro e dalle donazioni di immobili costituenti le dotazioni iniziali, descritte nell'atto di Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante;
- B) da tutte le dotazioni, donazioni, lasciti a titolo particolare come a titolo universale, che possano essere disposte a favore della Fondazione da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento ed allo sviluppo dell'Istituzione;
- C) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
- D) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ai fini istituzionali.

ENTRATE - Le entrate della Fondazione sono costituite:

- A) dalle rendite del patrimonio;
- B) da oblazioni, erogazioni ed eventuali integrazioni periodiche od occasionali che privati cittadini, società, Enti pubblici e privati, volontari volessero elargire alla Fondazione, e che il Consiglio di Amministrazione ritenesse, considerate le condizioni del momento, di non destinare al patrimonio della Fondazione, bensì di impegnare direttamente nel conseguimento degli scopi istituzionali;
- C) dalle offerte derivanti dalle pubblicazioni, dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- D) dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- E) da ogni altra entrata.

Art. 6

ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 7

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è amministrata e svolge la propria attività sotto la guida del Presidente e del Consiglio di Amministrazione in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto.

Art. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Sono organi della Fondazione:

- A) il Presidente;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) l'Organo di Controllo

Art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- convoca l'Assemblea Volontari nei casi previsti dal successivo art. 16;
- propone all'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina l'Organo di Controllo.

La carica del Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio. In caso di assenza o di impedimento anche giuridico del Presidente, questi è sostituito dal più anziano di età tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per l'erogazione, destinazione effettiva e ripartizione delle stesse. E' chiamato ad esprimersi su tutti gli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e propone all'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina l'Organo di Controllo;

B) il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto consegnato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare;



- C) le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- D) i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; Il Segretario che può non essere un membro del Consiglio, viene nominato, o liberamente revocato dal Presidente;
- E) il Consiglio dura in carica per un triennio.

Art. 11

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di scadenza dell'attuale Consiglio fissata al 2 marzo 2024, è composto da 5 membri, così nominati:

- n. 2 membri dall'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina;
- n. 2 membri dalla Casa Religiosa Istituto di cultura e di lingue per l'educazione e l'istruzione nelle scuole delle Suore Marcelline;
- n. 1 membro dalla Casa dell'antico ospedale delle Suore di S. Marcellina "Mons. Luigi Biraghi".

Per gli amministratori è prevista la gratuità della carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Il Consiglio nomina il Presidente del Consiglio medesimo a cui spetta la designazione del Segretario. Non potrà assumere la carica, ovvero vi decadrà automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o colui che ha riportato condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è monocratico e dura in carica per cinque anni.

È nominato su proposta del Consiglio di Amministrazione dall'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina e deve possedere i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie ispezioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, viene nominato l'organo di revisione che coincide con l'Organo di controllo laddove il suo componente sia iscritto all'albo dei revisori legali dei conti, in caso contrario su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico.

Art. 14

LIBRI SOCIALI

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

Art. 15

VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione si dota di apposito Regolamento per disciplinare l'attività dei volontari.

Art. 16

ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di sottoporre ai Volontari alcune materie o questioni; in tal caso procederà ad una loro convocazione (Assemblea) secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 15, ult. comma.

Art. 17

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore della FONDAZIONE STELLA MARIS ETS.

Il Consiglio nominerà un proprio membro delegandolo a provvedere alla integrale liquidazione del patrimonio della Fondazione. Il patrimonio che dovesse risultare al termine della liquidazione sarà devoluto alla FONDAZIONE STELLA MARIS ETS con sede in Milano ovvero ad altro Istituto del Terzo Settore, il tutto in base a delibera del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.


La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento, fino alla loro naturale scadenza.

F.to: Ezilda MARICONDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO DI PARTEMILANO 8 AGOSTO 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "EZILDA MARICONDA D. CEALARIO NOTAIO IN MILANO" around the perimeter. In the center of the seal is a five-pointed star. The signature appears to be "Ezilda Mariconda".